

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1765

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PISA e MARINI Giulio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2007

Delega al Governo in materia di realizzazione di nuovi alloggi
e di alienazione del patrimonio abitativo della Difesa

ONOREVOLI SENATORI. - La ristrutturazione delle Forze armate e l'adozione del nuovo modello professionale di cui alle legge 18 febbraio 1997, n. 25, al decreto-legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e alle leggi 14 novembre 2000, n. 331, e 23 agosto 2004, n. 226, ha comportato, tra l'altro, una diversa dislocazione delle infrastrutture militari e nel contempo ha posto l'esigenza di rimodulare sul territorio gli alloggi di servizio, nonché di incrementarne il numero al fine di soddisfare le incompressibili esigenze del personale in servizio con particolare riferimento al personale volontario.

È da premettere che il modello alloggiativo in atto, così come definito dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, era già entrato in crisi per contraddizioni intrinseche alle stesse regole adottate. Il problema alloggiativo, comune a tanti cittadini, esiste anche per le Forze armate determinando spesso notevoli disagi in chi non risulta titolare di un alloggio di servizio. Gli alloggi di servizio disponibili risultano in parte non conformi alle esigenze di funzionalità delle Forze armate, in parte vuoti, in parte occupati (4.500 circa), e comunque numericamente insufficienti. Inoltre, è risultata di difficilissima applicazione la norma che prevedeva la concessione, per un periodo di tempo determinato, di durata prefissata (6-8 anni) o in relazione ad un determinato incarico. Il sistema della rotazione temporale contraddice, infatti, le ragioni stesse dell'assegnazione, che sono, di fatto, di più ampio carattere sociale: reddito familiare, numerosità della famiglia, difficoltà di inserimento nella nuova sede. Il fattore mobilità che avrebbe dovuto essere quello principale ha finito per essere condizionato fortemente dagli altri fattori. È del tutto evidente, infatti, che in presenza di un

reddito familiare che di anno in anno si limita, sostanzialmente, al recupero dell'inflazione - specialmente nei ruoli dove la carriera militare si svolge all'interno dello stesso livello retributivo -, aumentano le esigenze di protezione sociale anche a causa di un maggiore carico familiare dovuto alla presenza dei figli. È questa la causa principale che ha portato molti utenti a sostenere la richiesta di modificare le norme originarie per prevedere forme di continuità nel titolo di concessione. Soddisfare la domanda di protezione sociale nei confronti del personale militare significa, a causa del modello professionale, ragionare su numeri decisamente più elevati di quelli del passato e mettere a disposizione risorse abitative più ingenti, tenendo conto che il «volontario di truppa» sarà l'utente-tipo con un reddito che nel tempo tenderà a rimanere su livelli medio-bassi. Per queste ragioni crediamo sia necessario approvare norme che consentano di soddisfare le esigenze del personale militare in servizio attraverso un'ampia e diversificata offerta alloggiativa valorizzando il patrimonio esistente attraverso l'alienazione - di parte di esso - agli attuali utenti e il reinvestimento degli utili conseguiti da parte dello stesso Ministero della difesa al fine di sopprimere alle sopracitate esigenze.

Questo disegno di legge intende affrontare questi problemi in modo articolato:

1) avviando la realizzazione di un apposito programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497, nell'ottica di semplificazione dei procedimenti di razionalizzazione e di contenimento della spesa;

2) disponendo che ai fini della realizzazione del citato programma il Ministero provveda alla vendita diretta di un primo e significativo lotto del patrimonio abitativo della difesa non funzionale alle sue esigenze e facendo di questo passaggio il primo passo di un progetto più ampio che potrà coinvolgere anche capitali privati ed enti locali;

3) semplificando il meccanismo di vendita per procedere rapidamente, privilegiando l'alienazione di lotti interi, garantendo la pubblica amministrazione sull'utilizzo del ricavato: con prezzo di vendita determinato dalla stessa Amministrazione d'intesa con l'Agenzia del demanio ridotto sulla base di criteri che tengono conto del reddito del nucleo familiare degli utenti e dell'eventuale perdita del titolo alla concessione e comunque non inferiore al 70 e 80 per cento del valore di mercato.

Sono questi gli elementi qualificanti per affrontare la questione degli alloggi militari che può essere risolta soltanto in un quadro di azioni positive che tengano insieme le esigenze di tutti i soggetti.

Con questo provvedimento si vuole innestare un circolo virtuoso che permetta di tenere insieme l'esigenza di funzionalità delle Forze armate, le necessità abitative insoddisfatte di tanti volontari con le garanzie di misure di protezione sociale per chi dal punto di vista del reddito o dei carichi familiari non ha altre possibilità alloggiative.

L'articolo 1 del presente disegno di legge delega il Governo ad adottare entro otto mesi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Comitato centrale di rappresentanza (COCER), uno o più decreti legislativi contenenti misure diversificate che permettono di affrontare il tema dell'accesso all'alloggio per il personale militare, attraverso la costruzione, l'acquisto e la gestione di alloggi. Viene prevista una ampia casistica di principi e criteri direttivi per l'individuazione delle esigenze alloggiative del perso-

nale avente diritto: individuazione di strumenti finanziari e gestionali per l'uso e il riscatto di abitazioni; individuazione di alloggi di servizio anche nelle strutture militari; concessioni anche a tempo indeterminato; alloggi con opzione al riscatto finanziato anche attraverso il canone di locazione versato; possibilità per il Ministero della difesa di agire come concedente di lavori pubblici e individuazione di criteri in base ai quali vengono regolati i contratti tra concessionari e utilizzatori; cessione diretta di immobili; definizione di *standard* costruttivi ed urbanistici con gli enti locali; trasferimento diretto e gratuito di terreni appartenenti al demanio militare in favore dei beneficiari delle concessioni nonché di cooperative dei dipendenti del Ministero della difesa, utilizzo di risorse già stanziata a favore del Ministero della difesa da utilizzare come pagamento dei corrispettivi relativi ad alloggi non occupati e delle relative spese di gestione; promozione di iniziative pubblico-privato per la realizzazione di complessi abitativi; coordinamento e semplificazione della normativa previgente in materia.

L'articolo 2 affronta l'esigenza di una celere reperibilità, da parte del Ministero della difesa, delle risorse da investire in nuovi alloggi secondo le norme e i principi di cui all'articolo 1. I costi delle misure di cui all'articolo 1 sono coperti dai proventi delle vendite di cui all'articolo 2. Si propone la vendita diretta di quegli alloggi che la Difesa non ritiene più funzionali (che possono essere alloggi vuoti o occupati). Si ritiene che il piano di vendita debba tener conto di una tempistica più rapida possibile e per questo viene scelta la vendita diretta agli occupanti che desiderino acquistare l'alloggio. Attraverso lo strumento del decreto ministeriale di natura non regolamentare il Ministero individua sia gli alloggi di servizio da mantenere nella disponibilità del Ministero per le esigenze funzionali delle Forze armate, sia gli alloggi da alienare per un numero non inferiore a cinquemila destinan-

doli, con procedura speciale, alla vendita diretta ai dipendenti del Ministero della difesa. L'articolo individua inoltre, al comma 3, i criteri di alienazione stabilendo un ordine di priorità che comprende gli utenti in regola con i pagamenti e non proprietari di altri immobili nella stessa provincia, i militari non beneficiari di alloggi nella stessa condizione degli utilizzatori e con basso reddito, il personale in quiescenza del Ministero della difesa nonché terzi. Al comma 4 l'articolo prevede l'emanazione dei decreti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al comma 5 viene disciplinata la comunicazione da parte del Ministero della difesa delle procedure e del prezzo di vendita degli alloggi agli utenti di cui al comma 3. Il comma 6 prevede che possano essere utilizzate professionalità esterne per l'individuazione e la definizione dei criteri per la determinazione del prezzo e le procedure di accatastamento con un impegno massimo, per tale utilizzo, di 250.000 euro. Il comma 7 definisce i tempi per la dichiarazione di propensione all'acquisto. Il comma 8 prevede dei livelli di riduzione del prezzo di vendita calcolabili secondo il reddito degli acquirenti e secondo gli anni di occupazione dell'alloggio. Il comma 9 prevede che gli alloggi liberi siano posti in vendita al prezzo determinato dal Ministero della difesa d'intesa con l'Agenzia del demanio. Il comma 10 prevede il perfezionamento da parte del Ministero della difesa degli atti di vendita entro diciotto mesi, la sostituzione dei documenti di proprietà con una dichiarazione di

titolarità e il divieto per gli acquirenti di rivendere l'alloggio prima di cinque anni. I contratti in violazione del divieto si intendono nulli.

L'articolo 3 prevede delle clausole di salvaguardia per l'utente che non intenda acquistare e si trovi in particolari condizioni come la presenza di un reddito basso, la presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore di *handicap* o la vedovanza, assicurando la permanenza nell'alloggio medesimo vita natural durante, qualora permangano dette condizioni.

L'articolo 4 disciplina l'impiego delle risorse - provenienti dalle alienazioni disposte all'articolo 2 - che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione in apposita aggiunta agli ordinari stanziamenti della unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa. I proventi assegnati vengono destinati per il 70 per cento alle finalità dell'articolo 1 e al 30 per cento allo sviluppo del fondo-casa di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

L'articolo 5 sospende, al comma 1, tutte le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti che sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. Le azioni vengono riprese dopo l'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2. Al comma 2 si impegna il Ministro della difesa a trasmettere alle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Realizzazione di nuovi alloggi)

1. Al fine di assicurare la mobilità del personale militare e le esigenze di protezione sociale, in coerenza con le previsioni dell'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 497, nonché con le esigenze derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Comitato centrale di rappresentanza (COCER), recanti le norme necessarie a consentire la costruzione, la ristrutturazione o l'acquisto e la gestione di alloggi, nel rispetto dei seguenti principi dei criteri direttivi:

a) individuazione degli strumenti finanziari e gestionali più idonei al fine di garantire al personale del Ministero della difesa abitazioni alle migliori condizioni economiche sia per l'uso che per il riscatto delle stesse;

b) individuazione di:

1) alloggi di servizio dislocati nelle infrastrutture militari nelle loro immediate vicinanze o in comprensori alloggiativi interni o esterni ai sedimi militari, rispettando la funzionalità della Forza armata da assegnare, con canone determinato con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al personale militare del Ministero della difesa che svolga particolari incarichi di servizio che richiedano la costante presenza del titolare nella sede di servizio, con

concessione strettamente limitata alla durata dell'incarico svolto;

2) alloggi assegnati in concessione per una durata determinata e rinnovabile, tenuto conto delle esigenze del personale militare utente;

3) alloggi da assegnare in concessione al personale militare del Ministero della difesa, con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto finanziato anche con una parte dei canoni di locazione versati;

c) ricorso da parte del Ministero della difesa, in veste di concedente, alla concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 143 nonché alle procedure di cui all'articolo 153 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, secondo le modalità applicative del regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170;

d) possibilità per il Ministero della difesa di cedere i beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, o di altri immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali individuati dal Ministero della difesa, a titolo di prezzo ai sensi degli articoli 143, comma 5, e 153 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

e) destinazione dei canoni degli alloggi di servizio, realizzati in attuazione dei decreti legislativi di cui al presente comma, determinati secondo l'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per intero e direttamente al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

f) previsione secondo la quale, al termine della concessione di cui alla lettera c), i canoni riscossi siano destinati alle fina-

lità di cui all'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni;

g) individuazione dei criteri in base ai quali i concessionari definiscono i contratti con gli utilizzatori degli alloggi e i relativi corrispettivi, anche tenendo conto di quanto previsto alla lettera i), garantendo agli utilizzatori anche la possibilità di ottenere titoli rappresentativi della proprietà degli alloggi e prevedendo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio dello Stato, con privilegio su ogni altro credito, nel caso in cui il concessionario attribuisca agli alloggi una destinazione diversa da quella convenuta o la renda impossibile;

h) definizione di *standard* costruttivi e urbanistici uniformi, sulla base di un'intesa da raggiungere in via generale con gli enti locali;

i) possibilità per l'Amministrazione della difesa di procedere al trasferimento, a titolo gratuito, di terreni, già appartenenti al demanio militare, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere b) e c), nonché a favore delle cooperative edilizie costituite tra dipendenti del Ministero della difesa, fermi restando i vincoli urbanistici previsti in sede locale a salvaguardia dell'ambiente e i vincoli posti da altre leggi speciali a salvaguardia del demanio storico, archeologico e artistico, nonché dalle leggi regionali e statali, previa individuazione dei criteri di valutazione, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione dell'economia e delle finanze, delle aree con riferimento ai valori di mercato, al fine di consentire il contenimento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione degli alloggi. Analoga facoltà è esercitata, con le medesime modalità o criteri, dagli enti locali interessati in relazione a terreni rientranti nella propria disponibilità;

l) utilizzo da parte dell'Amministrazione della difesa della quota parte delle risorse ad essa complessivamente derivanti ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, quale garanzia del pagamento

dei corrispettivi relativi ad alloggi transitoriamente non occupati e delle relative spese di gestione;

m) definizione della responsabilità del soggetto concessionario in ordine alla manutenzione degli alloggi;

n) coordinamento della disciplina recata dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, con le disposizioni di cui ai decreti legislativi previsti dal presente articolo;

o) promozione di iniziative private ovvero miste pubblico-private per la realizzazione di complessi abitativi da assegnare in locazione ai dipendenti del Ministero della difesa a canone sociale anche con diritto di riscatto;

p) coordinamento e semplificazione della normativa vigente con esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza di parere.

3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi con le stesse procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2.

(Piano di vendite)

1. Il Ministro della difesa, in attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, adotta, sentito il COCER, più decreti, di natura non regolamentare, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, con il primo dei quali individua:

a) interi stabili composti da uno o più alloggi di servizio, per un numero comples-

sivo non inferiore a cinquemila alloggi, di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, che possano essere alienati, e, pertanto, destinati, con procedura speciale, all'immediata vendita diretta ai dipendenti del Ministero della difesa;

b) gli alloggi di servizio da mantenere nella disponibilità del Ministero della difesa per le esigenze funzionali delle Forze armate o da assegnare al personale che assolve a particolari incarichi di servizio che richiedano la costante presenza del titolare nella sede di servizio.

2. Gli alloggi di servizio da alienare, classificati ASI o AST ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 497 del 1978, sono individuati dal Ministro della difesa su proposta delle Forze armate e sentito il COCER, tenuto conto di quanto previsto al comma 1.

3. Gli alloggi di servizio di cui al comma 2, possono essere alienati in ordine di priorità:

a) agli utenti che siano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non siano proprietari di altra abitazione nella provincia di residenza;

b) ove gli alloggi non risultino occupati o inoptati, vanno privilegiati nella vendita i militari non beneficiari di alloggi di servizio i quali si trovino nelle stesse condizioni patrimoniali degli utenti di cui alla lettera *a)*. In caso di più domande di acquisto l'alloggio è assegnato al dipendente con reddito inferiore tenendo conto della composizione del nucleo familiare;

c) in tutti gli altri casi a terzi con precedenza ai dipendenti del Ministero della difesa, militari e civili in servizio e in quiescenza.

4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inclusione nel decreto produce il passaggio degli alloggi alienabili, di cui alla lettera *a)* del comma 1, al patrimonio disponibile.

5. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, il Ministero della difesa comunica, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli utenti degli alloggi di servizio, aventi diritto all'acquisto, il prezzo di vendita dell'unità abitativa, determinato dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, d'intesa con l'Agenzia del demanio, in funzione dell'effettivo stato dell'immobile, nonché delle eventuali riduzioni previste dal comma 8, chiedendo, nel contempo, una dichiarazione di propensione all'acquisto della proprietà.

6. La Direzione generale dei lavori e del demanio può avvalersi anche di professionalità esterne al Ministero della difesa nell'ambito di un limite massimo di spesa complessiva non superiore a 250.000 euro, a valere sulle riassegnazioni derivanti dalla vendita degli alloggi militari di cui alla presente legge, per l'individuazione e la definizione dei criteri e delle modalità necessarie alla determinazione del prezzo di vendita e per l'espletamento delle attività inerenti all'accatastamento degli alloggi di cui al comma 1.

7. Gli utenti degli alloggi di servizio individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, inviano, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, entro due mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 5, la dichiarazione di propensione all'acquisto della proprietà dell'alloggio in uso. La mancata dichiarazione di propensione all'acquisto da parte dell'utente costituisce rinuncia all'acquisto dell'alloggio occupato e determina il rilascio dello stesso fatto salvo quando disposto all'articolo 3.

8. Per gli alloggi di servizio per i quali è stata manifestata la propensione all'acquisto il prezzo di vendita è ridotto:

a) per gli utenti in titolo alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) nella misura del 35 per cento per gli utenti con reddito familiare non superiore a quello determinato con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

2) nella misura del 30 per cento per gli utenti con reddito familiare superiore a quello determinato con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993 e inferiore a 75.000 euro annui lordi;

3) nella misura del 25 per cento per gli utenti con reddito familiare superiore a 75.000 euro annui lordi;

b) per gli utenti senza titolo alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) nella misura del 30 per cento per gli utenti autorizzati a permanere nell'alloggio, per effetto del decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, con reddito familiare non superiore a quello indicato nello stesso decreto;

2) nella misura del 25 per cento, diminuita di un ulteriore 1 per cento per ogni anno di occupazione dell'alloggio senza titolo, fino a una misura minima del 20 per cento, per gli utenti con reddito familiare superiore a quello determinato con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993 e inferiore a 75.000 euro annui lordi;

3) nella misura del 20 per cento, diminuita di un ulteriore 1 per cento per ogni anno di occupazione dell'alloggio senza titolo, fino a una misura minima del 15 per cento, per gli utenti con reddito familiare superiore a 75.000 euro annui lordi.

9. Gli alloggi liberi sono posti in vendita al prezzo determinato dal Ministero della difesa d'intesa con l'Agenzia del demanio.

10. Gli atti di vendita sono perfezionati dal Ministero della difesa entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1. L'amministrazione è esonerata dalla con-

segna all'acquirente dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene immobile ceduto nonché alla regolarità urbanistica, tecnica e fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica, tecnica e fiscale. Gli alloggi di servizio venduti dall'Amministrazione della difesa agli utenti non possono essere rivenduti dagli acquirenti prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I contratti di compra vendita stipulati in violazione del divieto di cui al periodo precedente sono nulli a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

(Clause di salvaguardia)

1. Agli utenti degli alloggi del servizio di cui dell'articolo 2, comma 3, lettera *a*), e al coniuge convivente con reddito familiare non superiore a quello annualmente stabilito dal decreto del Ministro della difesa adottato in attuazione dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedovi non legalmente separati né divorziati, ovvero nel caso in cui il nucleo familiare comprenda un soggetto portatore di *handicap*, che non intendano acquistare l'alloggio di cui fruiscono, è assicurata la permanenza nell'alloggio medesimo vita natural durante, con la corresponsione del medesimo canone in essere al momento della vendita, maggiorato annualmente del 75 per cento degli incrementi ISTAT pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. La richiesta di permanenza è comunicata, entro due mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 5, al Ministero della difesa. In tal caso l'Amministrazione della difesa pone in vendita la nuda proprietà del medesimo alloggio, a terzi con diritto di prelazione per il personale del Ministero della difesa con le modalità previste all'articolo 2, comma

3, lettera c), dietro corresponsione del canone all'acquirente.

Art. 4.

(Impiego delle risorse)

1. I proventi derivanti dalle alienazioni, di cui agli articoli 2 e 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita aggiunta agli ordinari stanziamenti dell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa. I proventi riassegnati al Ministero della difesa sono destinati nella misura del 70 per cento alla costruzione o al reperimento di nuovi alloggi da assegnare, secondo modalità da individuare con decreto del Ministro della difesa, al personale militare in servizio e per il restante 30 per cento al fondo-casa di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e da utilizzare per incentivare l'accesso alla prima casa di proprietà da parte del personale militare della difesa, prevedendo l'utilizzo di tali fondi solo a copertura degli interessi passivi e non per l'erogazione dei mutui stessi e senza alcuna esclusione per il personale già titolare di alloggio di servizio. I provvedimenti di cui al precedente periodo sono adottati previa acquisizione del parere del COCER.

2. Ai fini del presente comma, non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Fino all'adozione, in prima applicazione, dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, sono sospese tutte le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti che sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. Le azioni di cui al primo pe-

riodo sono comunque riprese trascorsi otto mesi dalla data di adozione del decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2, comma 1. Dette azioni si intendono comunque sospese per gli utenti di alloggi, anche se non oggetto di alienazione, con reddito familiare non superiore a quello annualmente stabilito dal decreto del Ministro della difesa adottato in attuazione dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedovi non legalmente separati né divorziati, ovvero nel caso in cui il nucleo familiare comprenda un soggetto portatore di *handicap*.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, con la richiesta di parere di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro della difesa trasmette alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge riferita all'anno precedente.

